

LT3 Srl

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex Decreto Legislativo n. 231/2001)

AGGIORNATO AL GIUGNO 2018

Allegato: Codice Etico.

DEFINIZIONI	3
1. PREMESSA ED OBIETTIVI DEL MODELLO.....	5
2. PARTE GENERALE.....	6
2.1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	6
2.2. STRUTTURA DEL MODELLO	7
2.3 ORGANISMO DI VIGILANZA	7
2.4. ORGANIZZAZIONE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	8
2.5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE	8
3. PARTE SPECIALE.....	10
3.1. FATTISPECIE DI REATO.....	10
3.1.1 <i>Reati Contro La Pubblica Amministrazione</i>	10
3.1.2 <i>Reati Societari</i>	16
3.1.3 <i>Delitti Informatici</i>	17
3.1.4 <i>Delitti Di Violazione del Diritto d'Autore</i>	21
3.1.5 <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilita' di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs.231/01)</i>	21
3.1.6 <i>Reati contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25- novies, D.lgs. 231/01)</i>	22
3.1.7 <i>Reato di Abuso di Mercato (art. 25-sexies, D.lgs.231/01)</i>	22
3.1.8 <i>Reati Ambientali (art. 25 – undecies D.Lgs. 231/2001)</i>	22

LT3 SRL

VIA REGINA, 61

22012 CERNOBBIO (CO) - I

TEL. +39 031 511626

FAX +39 031 510428

info@lt3.it - www.lt3.it

C.F./PIVA 02236240137

CAP.SOC.: € 26.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. DI COMO

N° 248435 R.E.A.

3.1.9 Emersione Lavoratori Irregolari.....	22
3.2. ATTIVITÀ SENSIBILI E MISURE PREVENTIVE.....	22
4. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	23
4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO	23
4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO.....	23
4.3 SISTEMA SANZIONATORIO	24
4.4 FORMAZIONE	24
5. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
5.1. CONTROLLI PERIODICI	25
5.2. ATTIVITÀ DI REPORTING	25
5.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE	25
6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO.....	27
6.1. SANZIONI PER PERSONALE DIPENDENTE	27
6.2. SANZIONI PER I COLLABORATORI.....	27
6.3 SANZIONI PER PARTNER, FORNITORI E CONSULENTI.....	27

DEFINIZIONI

- “Aree Sensibili”: processi aziendali a potenziale rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01 (come elencati nella matrice dei Rischi di reato);
- “Clienti”: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, ricevono da LT3 servizi o prestazioni;
- “Collaboratori”: i soggetti aventi con LT3 rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e di distacco;
- “Consulenti”: i soggetti con competenze specifiche in determinate materie che assistono LT3 nello svolgimento di atti fornendo informazioni, indirizzi e pareri;
- “D.Lgs. 231/2001” o il “Decreto”: il Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni;
- “Dipendenti”: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con LT3.
- “Fornitori”: i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, erogano a LT3 servizi o prestazioni;
- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e modificate il 31 marzo 2008;
- “Modello”: il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: l’organismo di controllo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento;
- “P.A.”: la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio;
- “Partner”: Enti o fornitori privilegiati, che, in virtù di specifici contratti, si relazionano con LT3 nello svolgimento degli impegni contrattuali, condividendo con la stessa i benefici e gli oneri legati ai livelli di efficienza e di qualità dei servizi prestati;
- “Protocollo”: insieme dei passi procedurali e delle attività di controllo poste in essere per ciascuna attività sensibile al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di reato ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- “Reati”: le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni, i reati definiti dalla Legge Anticorruzione e tutti i reati disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale;
- “Destinatari” delle prescrizioni contenute nel Modello: membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e partner di LT3;
- “Legge anticorruzione” Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265 e s.m.i;

ANAC: Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Amministrazioni Pubbliche;

CIVIT: Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Autorità nazionale anticorruzione;

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012 e approvato da CIVIT;

LT3 SRL

VIA REGINA, 61
22012 CERNOBBIO (CO) - I

TEL. +39 031 511626

FAX +39 031 510428

info@lt3.it - www.lt3.it

C.F./PIVA 02236240137

CAP.SOC.: € 26.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. DI COMO

N° 248435 R.E.A.

RPC: Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell'art. 7 c. 1 della Legge 190/2012;

RTR: Responsabile della Trasparenza ai sensi del D. Lgs. N. 33 del 2013;

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Circolare n. 1 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica: legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
- Circolare n. 2 del 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica: d.lgs. n. 33 del 2013 - Attuazione della trasparenza;
- Delibera CIVIT n. 75/2013: Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001);
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

LT3 SRL

VIA REGINA, 61

22012 CERNOBBIO (CO) - I

TEL. +39 031 511626

FAX +39 031 510428

info@lt3.it - www.lt3.it

C.F./PIVA 02236240137

CAP SOC.: € 26.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. DI COMO

N° 248435 R.E.A.

1. PREMESSA ED OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) di LT3 Srl (di seguito “LT3”) è un insieme di regolamenti, disposizioni, procedure, schemi organizzativi, compiti e responsabilità funzionali alla definizione e implementazione di un sistema di controllo delle attività “sensibili” che sia in grado di monitorare e prevenire la commissione (o anche il solo tentativo di commissione) dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nonché dalla L. 190/2012 (di seguito “Legge anticorruzione”) dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dalla Società, ed i comportamenti non conformi al Codice Etico adottato dalla Società, anche al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- l’adozione di specifici interventi atti a ridurre il rischio di accadimento e rimuovere
- tempestivamente le situazioni di rischio;
- tiene conto del sistema organizzativo per quanto riguarda l’attribuzione delle responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica ed i poteri autorizzativi in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate;
- è progettato secondo principi di:
 1. separazione dei compiti e funzioni;
 2. verificabilità e coerenza delle operazioni;
 3. documentazione dei controlli;
- definisce le modalità di comunicazione e di informativa tra l’Organismo di Vigilanza ed i componenti dell’organizzazione ed i possibili referenti interni ed esterni;
- prevede un sistema sanzionatorio nei casi di violazione delle norme stabilite dal modello;
- indica le procedure di controllo per l’intercettazione delle anomalie che potrebbero evidenziare comportamenti difforni da quelli previsti.

Per i reati previsti dalla Legge Anticorruzione il Modello adotta una specifica Sezione, denominata “Piano di prevenzione della corruzione”.

Il Modello deve essere operativo e periodicamente verificato ed aggiornato in modo tale che la Società possa beneficiare della causa di esclusione della responsabilità penale, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. 231/2001, e dagli altri obblighi previsti dalla Legge Anticorruzione e dal PNA.

2. PARTE GENERALE

2.1. CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con l'emanazione del D.Lgs.n. 231 dell'8 giugno 2001 nell'ordinamento giuridico italiano è stata introdotta la responsabilità amministrativa degli enti, affiancandola alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il reato nell'interesse o a vantaggio della Società. In particolare, sono coinvolti i soggetti che:

- rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (definiti soggetti apicali);
- sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. sottoposti).

Le sanzioni previste dalla legge a carico degli enti in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati da parte di uno dei citati soggetti consistono in:

- sanzioni pecuniarie fino ad un massimo di € 1.550.000,00 (il sequestro conservativo, in misura preventiva e cautelare, come vincolo di indisponibilità materiale e giuridica);
- sanzioni interdittive (applicabile anche come misura cautelare): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- confisca del profitto di cui l'ente ha beneficiato dalla commissione del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna dell'ente (in caso di sanzione interdittiva).

La responsabilità amministrativa è comunque circoscritta alla commissione, da parte dei soggetti apicali e/o dei sottoposti, di specifiche ipotesi di reato che vengono convenzionalmente raggruppate in:

- reati contro la Pubblica Amministrazione;
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo;
- reati societari;
- reati di terrorismo o a scopo di eversione dell'ordine democratico;
- reati contro la personalità individuale;
- reati di market abuse;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- delitti contro l'industria, il commercio e violazione dei diritti di autore;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- abusi di mercato;
- reati ambientali;
- emersione lavoratori irregolari.

Nel Modello sono inoltre stati considerati come rischi operativi alcuni reati non previsti del D.Lgs. 231, collegati allo svolgimento dell'attività Aziendale, con potenziale responsabilità della Società. Alla data sono individuati i seguenti:

- Somministrazione illegale di attività lavorativa (D. Lgs. 10 settembre 2003 n. 276).

In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale e da un sottoposto, l'ente non ne risponde se prova che (art. 6, comma 1 D.Lgs. 231/01):

- il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi (diversi dalla Società);
- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatesi;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto.

I Destinatari delle prescrizioni contenute nel Modello sono i membri degli Organi sociali, dipendenti, distaccati, collaboratori, consulenti, clienti, fornitori e partner di LT3.

2.2. STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo predisposto ed adottato da LT3, si compone di:

- Questa Parte Generale che fornisce una panoramica sul sistema complessivo di principi, regole organizzative e strumenti di controllo adottati da LT3 per prevenire la commissione, nell'ambito della propria attività, dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 nonché dei reati della Legge Anticorruzione, e per garantire la trasparenza, la legalità, la correttezza e la coerenza delle proprie azioni;
- Una Parte Speciale che ha la funzione di enunciare, relativamente ai "processi sensibili", le specifiche regole di condotta che tutti i soggetti, operanti nell'ambito di LT3 ovvero in rapporti con essa, sono tenuti ad osservare al fine di evitare l'insorgenza della responsabilità amministrativa della Società ed a prevenire, o almeno ridurre in maniera significativa, la probabilità di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto e dei reati della normativa Anticorruzione;

Il Codice Etico costituisce allegato del Modello e ne è parte integrante.

2.3 ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "O.d.V.") è affidato il compito di vigilare sull'effettività e l'efficacia del funzionamento del Modello e delle procedure che lo attuano, nonché di verificarne gli aggiornamenti e la puntuale osservanza da parte di tutti quei soggetti ai quali le disposizioni del Modello e del Codice Etico sono dirette.

2.4. ORGANIZZAZIONE E SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Il Sistema di controllo interno è costituito da un sistema procedurale, di governance e da norme più strettamente operative che regolamentano i processi aziendali, le attività ed i relativi controlli con l'obiettivo di assicurare:

- il rispetto delle strategie aziendali;
- l'efficacia ed efficienza dei processi;
- l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- la conformità delle operazioni con la legge, i piani, i regolamenti e le procedure aziendali interne.

Il sistema di controllo interno è periodicamente soggetto a monitoraggio ed adeguamento in relazione all'evoluzione dell'operatività aziendale e al contesto normativo di riferimento.

Il sistema adottato da LT3 si compone dei seguenti principali elementi:

- l'organizzazione aziendale formalizzata, che definisce struttura, ruoli, responsabilità, poteri autorizzativi e dipendenze gerarchiche;
- l'insieme delle procedure riferite ai diversi processi aziendali;
- gli ordini di servizio ed i regolamenti interni che disciplinano lo svolgimento delle attività interne ed assicurano la tracciabilità e documentabilità delle operazioni e dei controlli effettuati, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e di garanzia che ogni transazione o azione sia verificabile, documentata, coerente e congrua;
- un sistema di gestione delle risorse finanziarie e dei pagamenti;
- un sistema di formazione ed informazione, volto alla sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali dei principi etici e delle regole comportamentali, delle procedure emanate e dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- il Codice Etico, che racchiude i principi etici che devono essere osservati al fine di prevenire o ridurre i rischi di commissione di reato previsti dalla legge;
- un sistema disciplinare che interviene in caso di inosservanza delle disposizioni del Codice Etico, delle procedure operative e del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

2.5. FORMAZIONE ED INFORMAZIONE

La conoscenza effettiva dei contenuti del Modello, e specificatamente dei principi e dei protocolli in tema di anticorruzione, da parte delle risorse presenti in azienda e di tutti i soggetti che hanno rapporti con SIN è condizione necessaria per assicurare l'efficacia e la corretta funzionalità del Modello stesso.

Il personale, ad ogni livello, deve essere consapevole delle possibili ripercussioni dei propri comportamenti e delle proprie azioni rispetto alle regole prescritte dal Modello. È pertanto prevista la divulgazione delle regole di condotta del Modello e del Codice Etico attraverso la pubblicazione sulla Intranet LT3 ed una specifica attività di formazione.

Pertanto, LT3 provvede alla formazione ed al costante aggiornamento di dipendenti e collaboratori sui contenuti del Modello, nonché alla disponibilità per i clienti, i fornitori, i partner e i consulenti delle regole di condotta ivi contenute.

La formazione ha l'obiettivo di diffondere tra il personale la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori,

nonché richiamare l'attenzione sull'importanza di una corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I contenuti formativi sono aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa esterna e del Modello; pertanto in caso di modifiche rilevanti si procederà ad una integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione.



LT3 SRL

VIA REGINA, 61

22012 CERNOBBIO (CO) - I

TEL. +39 031 511626

FAX +39 031 510428

info@lt3.it - www.lt3.it

C.F./PIVA 02236240137

CAP SOC.: € 26.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. DI COMO

N° 248435 R.E.A.

3. PARTE SPECIALE

3.1. FATTISPECIE DI REATO

La Parte Speciale si riferisce ai reati potenzialmente realizzabili all'interno di LT3 di cui di seguito si descrivono brevemente, per una completa informativa, le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001, integrate con i reati indicati dal PNA. I reati di cui al D.lgs. 231/2001 sono identificati indicando (231) accanto al titolo del reato.

3.1.1 Reati Contro La Pubblica Amministrazione

Premessa

Per ciò che riguarda i reati inerenti la Corruzione, va evidenziato che tale tipologia di reato è plurisoggettiva, o reato a concorso necessario, in quanto ne rispondono sia il corruttore che il corrotto. Si distingue, a tal proposito, una corruzione attiva ed una passiva, a seconda che la si guardi dal punto di vista del corruttore o del corrotto. Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che si fa corrompere ed il privato che lo corrompe non commettono reati diversi ma risultano essere compartecipi del medesimo reato, quest'ultimo configurabile solo se sussistono entrambe le condotte convergenti. Elemento necessario di tipicità del fatto è che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto, nel senso che occorre che siano espressione, diretta o indiretta, della pubblica funzione esercitata da quest'ultimo, con la conseguenza che non ricorre il delitto di corruzione passiva se l'intervento del pubblico ufficiale, o incaricato di pubblico servizio, in esecuzione dell'accordo illecito non comporti l'attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale.

Il bene giuridico tutelato è da rinvenire nell'interesse della Pubblica Amministrazione all'imparzialità, correttezza e probità dei funzionari pubblici, ed in particolare, che gli atti di ufficio non siano oggetto di mercimonio o di compravendita privata. Si richiama al riguardo il disposto del Dlgs 173/98 laddove all'art. 15 definisce i servizi del SIAN quali "servizi di interesse pubblico".

Va inoltre citato in questo ambito anche il "conflitto di interessi" trattato anche dalla Legge Anticorruzione e dal "Codice dei dipendenti della Pubblica Amministrazione". Il conflitto di interessi va analizzato in funzione della fattispecie concreta di attività svolta, ma in generale riguarda sia di interessi personali, che quelli del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche.

Peculato (Art. 314)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, anche

quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Ad esempio tale forma di reato si potrebbe configurare nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio faccia uso di carta di credito aziendale concessa per le attività di ufficio per ragioni private.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316)

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità.

Malversazione a danno dello Stato (316-bis) (231)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui un soggetto, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316-ter) (231)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, tale reato si perfeziona quando chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un pubblico ufficiale, abusando della propria qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità non dovute. Fermo restando quanto previsto dal PNA, questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal D.Lgs. 231/2001; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001 stesso, nell'ipotesi in cui un

dipendente od un agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) (231)

Tale reato si configura quando il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 320 c.p., per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Va rilevato che la riforma introdotta dalla L. 190/2012 ha eliminato il riferimento al compimento di "atti", spostando l'accento sull'esercizio delle "funzioni o dei poteri" del pubblico funzionario, consentendo la repressione del fenomeno dell'asservimento della pubblica funzione agli interessi privati, laddove la dazione del denaro o di altra utilità non è correlato al compimento o all'omissione o al ritardo di uno specifico atto, ma alla generica attività, ai generici poteri ed alla generica funzione cui il soggetto qualificato è preposto.

Ai sensi dell'art. 319-bis del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Ai sensi di quanto previsto all'art. 321 del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, e l'incarico di pubblico servizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 320 c.p., riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale, ovvero dell'incaricato di un pubblico servizio, potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 319bis (231) del c.p. tale reato risulta aggravato laddove abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 319-ter (231) del c.p. tale reato risulta inoltre aggravato laddove i fatti siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 321 (231) del c.p. compie reato anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, parte di un procedimento giudiziario, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) (231)

Il reato si realizza quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) (231)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) (231)

Commette tale reato chiunque offra o prometta denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Commette altresì tale reato se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri.

Commette tale reato anche il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Peculato, concussione, induzione indebita, dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri di organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) (231)

Tali reati prevedono l'applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, comma 3 e 4 c.p. anche ai membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.

Abuso di ufficio (Art. 323 c.p.).

Tale fattispecie di reato si configura laddove, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto

Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio (Art. 325 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete.

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio (Art. 326 c.p.)

Tale fattispecie di reato si configura laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, anche se tale agevolazione avviene per colpa (negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, ecc.). Si configura altresì laddove il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto, patrimoniale o non, o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete.

Tale fattispecie di reato è contemplata, ad esempio, dal Codice degli Appalti, laddove all'art. 13 prevede che l'inosservanza del divieto di divulgazione dell'elenco dei soggetti invitati a presentare offerta o che hanno manifestato interesse o che hanno presentato offerta e delle offerte stesse prima dei termini espressamente previsti dal succitato art. 13 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio l'applicazione di tale reato.

Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.(Art. 328)

Commette tale reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, ovvero colui che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo.

Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Art. 331 c.p.)

Compie tale reato chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio. Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)

Commette tale reato chiunque che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Scopo della norma è quello di contrastare, con una forma di tutela anticipata, le attività di mediazione illecite poste in essere da soggetti in cambio della dazione o della promessa indebita di denaro o altro vantaggio patrimoniale. Il delitto richiede lo sfruttamento di relazioni esistenti con un pubblico funzionario, da parte di un soggetto che indebitamente si faccia dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione illecita, ovvero per remunerare il pubblico funzionario medesimo.

Nozione del pubblico ufficiale (Art. 357. c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Secondo giurisprudenza, è pubblico ufficiale il pubblico dipendente o privato che, nell'ambito dei poteri di diritto pubblico, può e deve formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione, anche senza investiture formali, ovvero eserciti poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati distintamente. Ai fini della nozione di pubblico ufficiale non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio di una pubblica funzione. Rientra nella nozione di pubblico ufficiale colui che contribuisca in modo univoco e determinante alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico, dando un impulso determinante all'iter deliberativo dell'organo stesso. La qualità di pubblico ufficiale è stata riconosciuta a molti soggetti, tra cui ricordiamo: testimone, membri di commissione preparatoria dei documenti di appalto pubblico, membri di commissione giudicatrici o aggiudicatrice di appalto pubblico, membri di commissione preparatoria o giudicatrice di concorso pubblico, membri di commissione di collaudo di appalto pubblico, Direttore lavori di un appalto pubblico; il Responsabile Unico del Procedimento nominato ai sensi del Codice degli Appalti per curare lo svolgimento di ogni procedura di affidamento sino alla sottoscrizione del contratto, nonché per seguire tutte le fasi di realizzazione dell'appalto

Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (art. 358 c.p.).

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.)

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

- i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
- i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare a terzi ovvero un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta) al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (231)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

3.1.2 Reati Societari

False comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.) (231)

Questo reato si perfeziona:

- con la rappresentazione, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ed idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, ovvero
- con l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per l'autore del reato, o per terzi, un ingiusto profitto;
- le informazioni false od omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.) (231)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) (231)

Tale condotta consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) (231)

La fattispecie si perfeziona con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) (231)

Il reato si realizza quando amministratori, Direttore generale, i responsabili preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i liquidatori, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società. Il reato si realizza anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La norma configura un reato di danno, subordinando l'applicabilità della sanzione penale al verificarsi di un nocumento alla società, il quale deve derivare dalla commissione o dall'omissione di un atto in violazione degli obblighi d'ufficio.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) (231)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

3.1.3 Delitti Informatici

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) (231)

Tale reato si perfeziona quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe essere commesso da parte di qualunque dipendente della Società accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati di un partner commerciale (ad esempio, appaltatore o subappaltatore) o un consulente. Ancora, il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si considera integrato nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di

file (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 - quater c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si perfeziona tanto nel caso in cui il soggetto che sia legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi, quanto nel caso in cui un soggetto faccia illecitamente uso di questi dispositivi.

L'art. 615 - quater, inoltre, punisce chi rilascia delle istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente di una società autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga il livello di accesso superiore, procurandosi codici o altri strumenti di accesso mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno della Società, oppure carisca in altro modo fraudolento o ingannatorio il codice di accesso.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si concretizza qualora taluno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero allo scopo di favorire l'interruzione totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento del detto sistema, procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Questo delitto si configura, ad esempio, nel caso in cui un soggetto inserisca un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico, nel sistema stesso o qualora produca o utilizzi delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui il soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o ancora al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento dei sistemi o dei dati. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente di una società introduca un virus nel sistema informatico di un concorrente o di un fornitore, in modo da danneggiarlo od interromperne il funzionamento.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 - quater c.p.) (231)

Tale fattispecie di reato è integrata qualora taluno, fraudolentemente, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, nonché nel caso in cui qualcuno riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, o comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si perfeziona, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617- quinquies c.p.) (231)

Questo reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

La semplice installazione di apparecchiature idonee alla intercettazione, pertanto, viene punita poiché rende probabile la commissione del reato di intercettazione. La fattispecie di reato in questione si considera integrata, con vantaggio dell'ente, nel caso in cui, ad esempio, un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato, si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) (231)

Tale fattispecie di reato si perfeziona quando taluno distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. La sanzione è più grave se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Costituisce danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici ai sensi dell'art. 635-bis c.p., ad esempio, la condotta di chi proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare di questi dati. Il fatto del danneggiamento potrebbe essere commesso in vantaggio dell'ente laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'ente o al fine di contestare il corretto adempimento da parte del fornitore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si configura quando taluno commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Il reato è aggravato se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, o se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue da quello contemplato dall'articolo 635 – bis c.p. poiché in questo caso il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o,

comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si perfezioni è sufficiente che l'autore tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione dei dati.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) (231)

Questo reato si perfeziona quando taluno, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema, si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 – bis c.p..

Costituisce ipotesi di danneggiamento di sistemi informatici o telematici, ad esempio, il danneggiamento o cancellazione di dati o programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635- quinquies c.p.) (231)

Questa fattispecie criminosa si configura quando il fatto descritto dall'art. 635-quater c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. La sanzione è significativamente aggravata se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile, nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (noto come attentato al sistema), diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635 – ter c.p.), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento della pubblica utilità, indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema. Ne consegue che il danneggiamento di un sistema informatico di proprietà di un ente pubblico, non utilizzato per il perseguimento di una pubblica utilità, non sarà sanzionabile ai sensi dell'art. 635 – quinquies c.p., ma, piuttosto, ai sensi dell'art. 634 – quater c.p., considerandosi il sistema informatico di proprietà pubblica alla stregua di qualsiasi altro sistema informatico.

Costituisce fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto, ad esempio, la condotta del dipendente addetto al sistema informatico di un cliente (sistema che deve perseguire uno scopo di pubblica utilità) che, in sede di esecuzione di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione o con persone incaricate di pubblico servizio, danneggi una parte del sistema medesimo al fine di occultare un inadempimento contrattuale della società dalla quale dipende.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.) (231)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

3.1.4 Delitti Di Violazione del Diritto d'Autore

Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa o per la quale risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 L. 633/1941) (231)

L'articolo in oggetto stabilisce che è punito con la multa da Euro 51,00 a Euro 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Abusiva duplicazione di programmi o predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione per elaboratore (art. 171-bis L. 633/1941) (231)

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, presentazione in pubblico del contenuto di una banca dati (art. 171 L. 633/1941) (231)

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto, alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a Euro 15.493,00 se il fatto è di rilevante gravità.

3.1.5 Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità' di provenienza illecita (art. 25-octies, D.lgs.231/01)

Ricettazione (art. 648 c.p.) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulto denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

3.1.6 Reati contro l'Amministrazione della Giustizia (art. 25- novies, D.lgs. 231/01)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- bis c.p.) (231)

Tale reato prevede la punibilità di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa abbia la facoltà di non rispondere.

3.1.7 Reato di Abuso di Mercato (art. 25-sexies, D.lgs.231/01)

Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) (231)

Tale ipotesi di reato si perfeziona nel caso in cui taluno, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

3.1.8 Reati Ambientali (art. 25 – undecies D.Lgs. 231/2001)

Contaminazione dei siti (art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (231)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro.

3.1.9 Emersione Lavoratori Irregolari

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs 231/01) (231)

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

3.2. ATTIVITÀ SENSIBILI E MISURE PREVENTIVE

Tutte le attività compiute all'interno di SIN devono essere svolte sempre conformemente alle leggi vigenti ed alle regole fissate dal presente Modello, dal Codice Etico e dalle procedure Aziendali.

4. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente LT3 ha esteso in ambito di applicazione del proprio Modello 231 non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal D.lgs. n. 231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella L. n. 190/2012, ricoprendo tutti i Reati compresi nel LibroII/TitoloII/Capo I del C.P. dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolta da LT3, al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

4.1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

L'approccio metodologico utilizzato per individuare le aree/processi a maggior rischio di Corruzione e identificare il sistema dei presidi e dei controlli finalizzato alla prevenzione dei reati, risulta conforme con i criteri definiti nel PNA, con le Linee Guida emanate da Confindustria in tema di Modello 231 e con le linee guida "Gestione del rischio" UNI ISO 31000 2010 (edizione italiana della norma internazionale ISO 31000). Sono stati valutati i seguenti elementi:

- Pericolosità: dimensione effetti economici, legali ed operativi al verificarsi dell'intervento;
- Probabilità che l'evento si verifichi;
- Rilevabilità del rischio: possibilità di rilevamento da parte dei controllori;
- Livello di informazione/formazione: verso il personale in azienda per prevenire il rischio;
- Livello di presidio attivato all'interno della società, considerando la presenza di: procedure, adeguati controlli, responsabilità organizzative definite, separazione delle funzioni.

In funzione del livello di rischio di ciascun reato nell'ambito di ciascun processo aziendale sono individuati ed attuati specifici protocolli preventivi. Laddove necessario, sono individuate specifiche azioni correttive/migliorative per l'adeguamento del modello organizzato e delle procedure applicate al fine di incrementare il livello di affidabilità dei processi e ridurre il livello di rischio.

4.2 CODICE DI COMPORTAMENTO

Il "Codice Etico" adottato da LT3 costituisce la misura di prevenzione al fine di assicurare la qualità dei servizi e la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Il Codice Etico rappresenta un importante strumento per la condivisione e diffusione dei principi che ispirano l'attività di LT3. In esso vengono definiti i valori ai quali deve ispirarsi ed uniformarsi il comportamento dei soggetti che in essa operano e che con essa interagiscono.

4.3 SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione dei principi etici, dei protocolli e delle procedure previste “Piano di Prevenzione della Corruzione”, è normato nel Cap. 6 “SISTEMA SANZIONATORIO” del Modello, all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori nonché al Sistema Disciplinare LT3.

Con specifico regolamento sono anche sancite le modalità di accertamento delle infrazioni e l’erogazione delle sanzioni.

4.4 FORMAZIONE

La formazione sul Modello è obbligatoria, in particolare la formazione promuoverà:

- la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, protocolli);
- la creazione di competenza specifica per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione.

5. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, una delle condizioni necessarie affinché la Società non risponda dei reati commessi dal proprio personale o dai propri incaricati è l'aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello ad un apposito Organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono Paola Solari e Marco Adriani.

5.1. CONTROLLI PERIODICI

Oltre all'attività di vigilanza continua sull'effettiva applicazione del Modello e sulla sua adeguatezza, periodicamente l'OdV svolge specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello di prevenire i reati, eventualmente avvalendosi anche di soggetti terzi aventi adeguate caratteristiche di professionalità ed indipendenza.

5.2. ATTIVITÀ DI REPORTING

L'OdV riferisce al CdA in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso diverse tipologie di reporting:

- reporting semestrale al Direttore Generale, all'Amministratore Delegato, al CdA, anche per la segnalazione di infrazioni e/o inadeguatezze del Modello;
- reporting annuale al Direttore Generale, all'Amministratore Delegato, al C.d.A, con l'indicazione di tutte le infrazioni rilevate durante l'anno e un'informativa circa le attività svolte ed i risultati raggiunti;
- segnalazione diretta al Consiglio di Amministrazione nel caso di violazioni commesse da membri del C.d.A.

Il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, il CdA, ciascuno per quanto di competenza, a seguito delle segnalazione e dei report ricevuti, sarà tenuto ad informare l'OdV in relazione alle azioni intraprese.

5.3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni effettuate dai dipendenti, dai consulenti, collaboratori, dai partner, dai fornitori e da tutti coloro che hanno contatti con LT3 in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di LT3 ai sensi del D.Lgs. 231/01 e per i reati previsti dal PNA.

Codice Etico da parte di dipendenti LT3, consulenti, partner e fornitori.

Il dipendente, o il collaboratore che intende segnalare una violazione (o presunta violazione) del Modello la comunica all'OdV.

LT3 garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed assicura in ogni caso la massima riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di LT3 o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Inoltre i dipendenti devono tempestivamente comunicare all'OdV:

- i provvedimenti o le comunicazioni provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche

nei confronti di ignoti, qualora tali indagini coinvolgano LT3 o suoi Dipendenti o distaccati o membri dei suoi Organi Sociali.

In tale contesto, l'OdV definisce le responsabilità, le modalità, i contenuti e la frequenza degli ulteriori flussi informativi che devono pervenire allo stesso.



LT3 SRL

VIA REGINA, 61

22012 CERNOBBIO (CO) - I

TEL. +39 031 511626

FAX +39 031 510428

info@lt3.it - www.lt3.it

C.F./PIVA 02236240137

CAP SOC.: € 26.000,00 i.v.

C.C.I.A.A. DI COMO

N° 248435 R.E.A.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

Per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo è fondamentale prevedere, per i casi di violazione dei principi etici e delle prescrizioni e procedure previste dal Modello stesso, un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio applicabile e fare riferimento all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

È da precisare che, in caso di violazioni del Modello e del Codice Etico, l'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni da parte del datore di lavoro è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria a carico dell'autore materiale della condotta criminosa.

6.1. SANZIONI PER PERSONALE DIPENDENTE

In caso di violazione del modello da parte di personale dipendente, le sanzioni, graduate secondo la gravità del comportamento accertato, possono essere:

- a) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- b) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni lavorativi;
- c) licenziamento del dipendente/distaccato, qualora le violazioni, per la loro gravità, configurino altresì giustificato motivo soggettivo e/o giusta causa per la risoluzione del contratto di lavoro.

Inoltre, qualora le violazioni configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate al dipendente/distaccato dall'Autorità Giudiziaria, LT3 applicherà le sanzioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), a seconda della gravità della condotta.

6.2. SANZIONI PER I COLLABORATORI

In caso di violazione accertata del Modello da parte di un collaboratore, LT3 potrà considerare tale comportamento contrario alle regole della correttezza e quindi l'esecuzione del contratto di collaborazione potrà essere considerata non secondo buona fede, in violazione delle disposizioni contenute negli artt. 1175 e 1375 c.c.. Nei casi più gravi, pertanto, LT3 potrà decidere di recedere dal contratto di collaborazione. Il recesso al contratto è previsto anche qualora le condotte in violazione del Modello configurino ipotesi di reato e come tali vengano contestate dall'Autorità Giudiziaria.

6.3 SANZIONI PER PARTNER, FORNITORI E CONSULENTI

In caso di violazione dei principi e delle prescrizioni del Modello da parte dei partner, dei fornitori e dei consulenti, LT3 dovrà contestare agli stessi la violazione rilevata e potrà decidere per la risoluzione del contratto o dei contratti con essi conclusi, con riserva di richiedere il risarcimento qualora dal comportamento tenuto derivino danni concreti alla Società.